

I.R.P.E.T

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(art. 17 legge regionale 29.7.1996, n. 59)

Approvato dal Direttore con determinazione n. 17 del 19.05.2023

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

1. In conformità agli articoli 17 e 18, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET”, e sue successive modifiche ed integrazioni (d’ora in avanti “legge di ordinamento”), il presente regolamento disciplina l’organizzazione della struttura operativa dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana - IRPET, ente dipendente di Regione Toscana, al fine di assicurare l’efficace realizzazione dei compiti ad esso conferiti, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e di razionalità organizzativa.
2. Il presente regolamento è disposto nel rispetto:
 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e sue successive modifiche ed integrazioni e della normativa dei contratti collettivi nazionali vigenti per le Funzioni Locali;
 - della Legge regionale toscana 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento attuativo, DPGR 24 marzo 2010 n. 33/r e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 70 e 45 dei medesimi, si applicano in quanto compatibili al personale degli enti dipendenti della Regione.

Art. 2 **Criteri di organizzazione**

1. La struttura operativa dell’IRPET si ispira a criteri di organizzazione, programmazione, flessibilità e controllo dei risultati, tenuto conto della specificità dei compiti attribuiti dall’Istituto dalla legge di ordinamento.
2. Conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto delle competenze che la legge di ordinamento conferisce al Direttore ed agli altri organi, è riconosciuta e garantita l’autonomia dei dirigenti nella gestione delle attività e degli incarichi attribuiti ed è prevista la loro collaborazione alla elaborazione delle proposte di programmi di attività.
3. Il Comitato di indirizzo e controllo, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge di ordinamento, definisce i programmi di attività nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e ne verifica in seguito la rispondenza dei risultati approvando la relazione annuale sull’attività svolta.
4. Il Direttore, conformemente a quanto disposto dalla legge di ordinamento all’art. 9bis, dirige l’attività scientifica, amministrativa e finanziaria dell’Istituto, adotta le proposte di programma, adotta il bilancio, dispone l’organizzazione dei servizi ed i provvedimenti relativi al personale ed è responsabile della gestione complessiva dell’ente.
5. Ai dirigenti, nell’ambito delle competenze fissate dalla normativa nazionale e regionale, spetta la realizzazione dei programmi e delle attività assegnate, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle medesime.

Art. 3 **Dotazione ed articolazione dell’organico**

1. Il personale dipendente dell’Istituto è inserito nel ruolo organico dell’IRPET, ai sensi dell’art. 18 della legge di ordinamento.
2. Il Direttore approva il fabbisogno triennale di personale dell’IRPET secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 165/2001 s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia. Nel programma di fabbisogno è definita la dotazione organica dell’IRPET sulla base dei fabbisogni programmati e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Disciplina del rapporto di lavoro

1. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'IRPET sono regolati contrattualmente secondo quanto disposto dal decreto legislativo e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area Funzioni Locali.
2. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'IRPET è costituita dalle disposizioni di cui ai suddetti contratti collettivi di lavoro, dalle norme del codice civile in materia di lavoro e dalle leggi sul lavoro. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Istituto opera con i poteri del privato datore di lavoro.
3. Il personale dell'IRPET è tenuto a svolgere i compiti e le attività rispondenti al proprio profilo professionale ed alle mansioni attribuite, assumendo le relative responsabilità, anche di tipo disciplinare, in ordine alla esecuzione dei medesimi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Il personale dell'IRPET è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i.e quello interno vigente, nonché il Codice disciplinare di cui ai contratti nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Art. 5

Attività extraimpiego

1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento di incarichi extraimpiego dei dipendenti dell'IRPET, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della legge regionale n. 1 /09 e s.m.i., si applicano le disposizioni stabilite al Capo IV della medesima legge regionale e al Regolamento attuativo, DPGR 24 marzo 2010 n. 33/r e s.m.i., allo scopo di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e di escludere casi di conflitto di interesse o incompatibilità.
2. Il Direttore, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sulla base dell'organizzazione interna e delle specificità dell'Istituto, può stabilire ulteriori disposizioni in merito alle modalità per l'autorizzazione o il conferimento di incarichi extraimpiego ai dipendenti dell'IRPET.

Art. 6

Sviluppo e formazione professionale

1. L'IRPET valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti quale condizione essenziale di efficacia della propria azione.
2. A tale scopo è favorita la partecipazione dei dipendenti dell'Istituto, ciascuno in relazione al proprio profilo professionale ed agli incarichi assegnati, ad iniziative di studio, formazione ed aggiornamento. Nell'ambito del piano integrato di attività ed organizzazione sono formulati gli indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale, con riferimento sia alle diverse aree di ricerca che ai servizi di supporto ed amministrativi, e per l'integrazione e la diffusione delle conoscenze tra le diverse strutture operative.

Art. 7

Sistema di valutazione

1. I criteri e le procedure di valutazione del personale sono stabiliti con determinazione del Direttore, nel rispetto della legislazione e della normativa statale e regionale nonché delle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Tale determinazione disciplina il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, ed individua gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.
3. Sulla base del sistema di valutazione disciplinato nei modi di cui al precedente comma 2, la valutazione del personale del comparto è effettuata dai Dirigenti o dal Direttore per il personale direttamente assegnato ai sensi del successivo art. 8 comma 5; la valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA

Art. 8 La struttura organizzativa

1. L'organizzazione dell'IRPET, in ragione della specificità dei compiti attribuiti dalla legge di ordinamento, è articolata in Aree di ricerca e in Servizi, che costituiscono le strutture operative dell'IRPET.
2. Le Aree di ricerca, individuate sulla base di criteri di attinenza di tipo tematico o metodologico, realizzano i compiti che la legge di ordinamento attribuisce all'Istituto, secondo gli obiettivi stabiliti dai programmi di attività.
3. I Servizi presidiano complessi omogenei di processi ovvero di risorse strumentali, organizzative e finanziarie allo scopo di sviluppare e mantenere idonei livelli di funzionalità per l'esecuzione dei programmi di attività e per la corretta esecuzione degli adempimenti propri di un ente pubblico.
4. Aree di ricerca e Servizi sono strutture organizzative autonome che concorrono pariteticamente alla realizzazione dei compiti assegnati.
5. La responsabilità di struttura operativa costituita da Area di ricerca e/o Servizi è attribuita a un dirigente. Il Direttore per lo svolgimento delle proprie funzioni e la gestione dell'Istituto può avvalersi di struttura operativa direttamente assegnata alla sua responsabilità.
6. Allo scopo di garantire il coordinamento scientifico dei programmi di attività e delle ricerche dell'IRPET, ovvero di presidiare alcune attività integrative alle funzioni attribuite al Direttore dalla legge di ordinamento e dal presente regolamento, possono essere attribuite ai dirigenti funzioni di coordinamento scientifico e/o funzioni vicarie del Direttore.
7. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, con propria determinazione, il Direttore può costituire posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.
8. L'articolazione delle strutture organizzative e delle posizioni dirigenziali individuali è disposta dal Direttore sulla base delle funzioni e degli obiettivi dell'Istituto, in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 9 Competenze del Direttore

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 bis della legge regionale, il Direttore:
 - a) rappresenta legalmente l'Istituto verso gli organi della Regione Toscana e verso l'esterno;
 - b) propone i programmi pluriennali ed annuali di attività al Comitato di indirizzo e controllo, sulla base dei compiti attribuiti all'Istituto dalla legge regionale, delle richieste degli organi regionali e di altri soggetti pubblici e privati, nonché delle proprie valutazioni in ordine al buon andamento dell'attività scientifica dell'Istituto;
 - c) predispone il piano di lavoro annuale, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture organizzative di cui al precedente art. 8, ed emana disposizioni per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dal Comitato di indirizzo e controllo;
 - d) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
 - e) individua gli obiettivi di attività annuale e pluriennale e ne monitora la realizzazione;
 - f) determina, conformemente all'ordinamento finanziario e contabile stabilito dalla legge regionale e regolato con proprio atto, il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio dell'IRPET;
 - g) emana i regolamenti, gli atti concernenti inchieste ed indagini, gli atti di nomina dei rappresentanti dell'IRPET in enti ed organismi esterni;
 - h) adotta gli atti generali originati da rapporti che intercorrono nell'ambito dei poteri di rappresentanza

dell'IRPET con soggetti ed organismi pubblici e privati e tutti gli altri atti ad esso riservati dalla legge regionale e dal presente regolamento;

- i) sottoscrive i protocolli di intesa e gli accordi di carattere generale conclusi dall'IRPET con soggetti pubblici e privati;
- j) ha i poteri di organizzazione generale dell'Istituto e di adozione delle misure conseguenti; nell'esercizio di tali poteri, stabilisce i criteri di organizzazione, secondo i principi di cui al presente regolamento, informandone le rappresentanze dei dipendenti secondo quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali;
- k) approva, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa in materia, i piani e i programmi concernenti l'organizzazione e gestione dell'Ente, compreso il Piano integrato di attività ed organizzazione;
- l) favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente i dirigenti dell'Istituto per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito e convocando, quando necessario ed almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale dell'Istituto per l'esame e la verifica del piano di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro;
- m) promuove le condizioni per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti, provvede alla nomina dei responsabili di procedimento ove tale competenza non sia attribuita ai dirigenti secondo le previsioni di legge e di regolamento;
- n) determina entità e qualificazione del personale, stabilendo la dotazione organica dell'IRPET e definendo i profili professionali del personale;
- o) definisce il fabbisogno triennale del personale e dà esecuzione allo stesso, sulla base delle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi pluriennali ed annuali di attività, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme statali e regionali in materia di personale;
- p) stipula i contratti individuali di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro per il comparto e l'area Funzioni Locali vigenti nel tempo;
- q) individua, conformemente con quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente regolamento, le strutture organizzative dell'Istituto e le posizioni di livello dirigenziale, delle quali nomina i responsabili ai sensi del successivo art. 15; determina i livelli retributivi correlati alle posizioni dirigenziali ed alle posizioni di elevata qualificazione;
- r) assegna i budget alle strutture di cui all'art. 8 del presente regolamento, nonché le risorse umane e strumentali;
- s) ha la titolarità delle relazioni sindacali per quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto/area Funzioni Locali in materia di informazione e forme di partecipazione; presiede la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dai succitati contratti collettivi nazionali di lavoro;
- t) dispone i provvedimenti in materia di personale non riservati alla competenza dei dirigenti, tra i quali gli atti di autorizzazione ai dipendenti dell'IRPET per lo svolgimento di incarichi esterni all'Istituto ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- u) esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- v) ha la titolarità dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
- w) per conto del titolare del trattamento dei dati personali, provvede alla nomina dei responsabili ed alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia;
- x) è titolare della funzione di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., con facoltà di delega nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del suddetto decreto legislativo;
- y) dispone l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni e gli altri affidamenti esterni necessari per la gestione complessiva dell'ente.

2. In caso di assenza temporanea, il Direttore è sostituito dal dirigente cui sono attribuite le funzioni vicarie del Direttore o, in caso di assenza di questi, da altro dirigente dell'IRPET da lui designato.

Art. 10

Il Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai dirigenti responsabili delle strutture e delle funzioni organizzative dell'IRPET, individuate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 8.
2. Nell'ambito del Comitato di direzione si realizza ordinariamente l'attività di supporto dei dirigenti al Direttore per le materie di competenza di questi. Entro il Comitato di direzione è condotta la verifica dell'attuazione dei programmi di attività, del piano di lavoro e delle disposizioni in materia di organizzazione, nonché la definizione delle decisioni e delle proposte relativamente all'attività generale dell'Istituto.
3. Il Comitato di direzione si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno tre dirigenti.

Art. 11

Contenuti della funzione dirigenziale

1. I dirigenti dell'IRPET sono tenuti a dare attuazione ai programmi, ai piani di lavoro ed alle disposizioni del Direttore ed a collaborare con tutti gli organi dell'IRPET.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti amministrativi e di diritto privato che impegnano l'Istituto verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, relativamente alle assegnazioni ricevute, con assunzione delle relative responsabilità.
3. Non rientrano nella funzione dirigenziale l'emanazione di atti di competenza degli organi istituzionali secondo quanto disposto dalla legge regionale e dal presente regolamento, nè la rappresentanza in giudizio dell'IRPET.

Art.12

Articolazione delle posizioni dirigenziali

1. Il Direttore, con propria determinazione, definisce le strutture operative e la loro differenziazione sulla base della complessità delle funzioni, della natura e della rilevanza dei contenuti e delle responsabilità gestionali assegnate.
2. Il Direttore può attribuire ad uno o più dirigenti, in aggiunta alla direzione di struttura operativa, funzioni di coordinamento e/o vicarie del Direttore, secondo quanto stabilito al successivo articolo 14.
3. Il Direttore, nei casi previsti all'art. 8 comma 7 del presente regolamento, definisce le posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

Art. 13

Responsabile di struttura operativa

1. Il responsabile di struttura operativa svolge le seguenti funzioni:
 - a. attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza della struttura, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
 - b. amministra le risorse finanziarie attribuite alla struttura, esercitando i relativi poteri di spesa;
 - c. dirige, organizza e controlla la struttura, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità;
 - d. propone gli atti di competenza del Direttore e degli altri organi che ricadono nell'ambito della struttura;
 - e. gestisce il personale assegnato nei limiti della competenze non attribuite al Direttore, promuove i

- provvedimenti disciplinari;
- f. garantisce l'integrazione ed il raccordo operativo con le altre strutture;
 - g. elabora il piano di lavoro della struttura, ne monitora l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato;
 - h. assolve alle altre funzioni previste nei regolamenti dell'IRPET ovvero a lui attribuite dal Direttore o dagli altri organi ovvero previste da specifiche disposizioni normative e di legge.
 - i. esercita le competenze delegate dal Direttore in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti al medesimo ed alla struttura di cui è responsabile.
2. Il responsabile di struttura operativa, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore o dal Direttore stesso.

Art. 14

Funzioni di coordinamento e vicarie

1. Al dirigente, in aggiunta alla responsabilità di struttura operativa di cui all'articolo precedente, possono essere attribuite funzioni di coordinamento e/o vicarie del Direttore.
2. Le funzioni di coordinamento sono volte a coadiuvare il Direttore nella esecuzione degli adempimenti di competenza di questi in ordine all'attività di ricerca, con particolare riferimento:
 - a) alla definizione ed alla verifica dei programmi di attività;
 - b) alla rappresentanza esterna in ordine alle competenze scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
 - c) a garantire l'integrazione ed il raccordo organizzativo di funzioni trasversali.
3. Le funzioni di vicario attengono a:
 - a) funzioni sostitutive del Direttore in caso di sua assenza temporanea;
 - b) funzioni integrative di quelle proprie del Direttore, sia di rilevanza interna che nelle relazioni con l'esterno.
4. I contenuti delle funzioni di cui ai commi precedenti vengono definiti con atto del Direttore in sede di attribuzione.
5. In caso di assenza temporanea, il dirigente con funzioni di coordinamento e/o vicarie è sostituito nelle proprie funzioni dal Direttore o da un dirigente designato dal Direttore.

Art. 15

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali di responsabile di struttura operativa e delle funzioni aggiuntive di coordinatore/vicario, sono attribuiti con determinazione del Direttore, hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2. Entro sessanta giorni dal suo insediamento a seguito di conferimento di incarico da parte del Presidente della Giunta regionale, il Direttore conferisce i nuovi incarichi dirigenziali. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di struttura, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.

Art.16

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore alla misura stabilita dalla normativa regionale in materia, il Direttore può disporre il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile di struttura organizzativa o di posizione dirigenziale individuale con contratti di diritto privato a tempo determinato.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra i soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali, o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti dell'IRPET, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 17

Le responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti hanno la responsabilità:
 - a. Del perseguimento, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, dei programmi e delle disposizioni assunte dagli organi istituzionali;
 - b. del risultato dell'attività svolta e della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza delle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
 - c. degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;
 - d. dell'imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile e contabile dei dirigenti pubblici e dei dipendenti pubblici.
3. I dirigenti sono sottoposti a responsabilità disciplinare nelle forme e con il sistema sanzionatorio previsti dai contratti nazionali di lavoro nel tempo vigenti per la separata area dirigenziale del comparto Funzioni Locali.
4. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti dell'Istituto per i rispettivi adempimenti o omissioni.

Art. 18

Verifica dei risultati dei dirigenti

1. Il sistema di valutazione di cui al precedente articolo 7 definisce i criteri e la metodologia per la valutazione dei risultati dei dirigenti, in conformità con quanto disposto in materia dalla legge statale e regionale e dalle norme di contratto nazionale di lavoro vigenti nel tempo.
2. La valutazione dei risultati dei dirigenti è funzionale ad accertare l'esercizio delle responsabilità di cui al precedente articolo 17, ai fini dell'applicazione del sistema di premialità, ovvero sanzionatorio in caso di valutazioni negative, nei contenuti e con i modi previsti dalle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Art.19

Contenuti e finalità delle posizioni di elevata qualificazione

1. Nell'ambito della disciplina di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, sono istituite presso IRPET posizioni di lavoro di elevata qualificazione, caratterizzate da elevata autonomia decisionale, in base alle proprie esigenze organizzative.
2. Le posizioni di elevata qualificazione, di cui al precedente comma 1, richiedono :
 - a) elevate autonomia, intesa quale capacità di agire sulla base di indirizzi generali;

- b) complessità della funzione, connessa alla tipologia e rilevanza delle attività affidate, valutate anche in termini di risorse umane e finanziarie correlate al loro espletamento;
 - c) responsabilità, secondo la rilevanza degli obiettivi assegnati e degli atti di competenza;
 - d) competenza, relativa al contenuto professionale della posizione.
3. Le posizioni di cui al comma 1 sono stabilite dal Direttore che ne definisce i contenuti, il numero, e la relativa graduazione sulla base di criteri predeterminati, nel rispetto delle norme contrattuali nel tempo vigenti.
 4. Il numero e la graduazione delle posizioni di elevata qualificazione e il trattamento economico delle stesse possono variare sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto, anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
 5. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni di elevata qualificazione sono conferiti dal Direttore dell'IRPET, previa determinazione dei criteri generali, al termine di apposita procedura di valutazione delle candidature.
 6. Ai dipendenti cui sono conferiti incarichi di elevate qualificazione sono attribuite la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo per il comparto Funzioni Locali.
 7. Ai titolari di incarichi di elevata qualificazione possono essere delegate, con atto scritto e motivato del Direttore, alcune funzioni dirigenziali di cui all'art.13 del presente regolamento, comprensive della firma del provvedimento finale, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

TITOLO III

GLI ATTI ED I CONTROLLI

Art.20

Gli atti

1. Gli atti amministrativi di competenza del Comitato di indirizzo e controllo sono denominati deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi di competenza del Direttore ed dei dirigenti sono denominati determinazioni.
3. Le determinazioni dei dirigenti, le determinazioni del Direttore e le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono registrate distintamente nel sistema di gestione documentale dell'ente, ciascuna con proprio numero progressivo.
4. Gli atti amministrativi sopra detti sono esecutivi dalla data di loro registrazione, salvo che sia diversamente stabilito per legge o nel provvedimento medesimo.
5. IRPET garantisce e favorisce il pieno rispetto degli obblighi di pubblicità degli atti e di trasparenza previsti dalla normativa, nel rispetto dei limiti dalla stessa individuati anche relativamente al trattamento dei dati personali.
6. Per assicurare la pubblicità dell'azione amministrativa gli atti registrati, salvi i limiti di cui al precedente comma, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IRPET.

Art.21

Il controllo di regolarità contabile

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato comportanti un onere a carico del bilancio o una prenotazione di entrata, emanati dai dirigenti e dal Direttore ai sensi del presente regolamento, sono sottoposti al controllo di legittimità amministrativa e contabile. Il responsabile della competente struttura ne verifica la copertura finanziaria, la corretta imputazione al bilancio e l'idoneità della documentazione a corredo e appone quindi il visto di regolarità contabile, che è obbligatorio e vincolante ai fini della registrazione e della conseguente

esecutività dell'atto.

2. Le proposte di deliberazione di competenza del Comitato di indirizzo e controllo, che comportano entrata o spesa, sono sottoposte al controllo di regolarità contabile nei modi previsti dal precedente comma 1.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stessa della sua approvazione con determinazione del Direttore.
2. È abrogato il Regolamento di organizzazione nel testo approvato dal Direttore con determinazione n. 59 del 29.11.2011 e modificato con determinazione del Direttore n. 30 dell'1.10.2014 e con determinazione del Direttore n. 40 del 18.9.2015.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, nelle forme da questo previste, il Direttore provvede all'individuazione delle strutture organizzative e delle posizioni dirigenziali e all'attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 23

Disposizione di coordinamento e Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia, per quanto compatibili, alla Legge regionale n. 1/09 e smi e al Regolamento attuativo della medesima DPGR 33/r del 2010 e smi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme, statali o regionali, in materia. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.